

# Richiesta di rimborso dei costi sostenuti per l'intervento di bonifica e messa in sicurezza di un'area d'emergenza

Cons. Stato, Sez. III 29 aprile 2024, n. 3902 - Franconiero, pres. f.f.; Sabato, est. - Società Zancopè S.r.l. (avv.ti Camporese e Menorello) c. Comune di Selvazzano Dentro (avv. Ferasin) ed a.

**Ambiente - Presenza di una notevole quantità di idrocarburi in un fossato - Richiesta di rimborso dei costi sostenuti per l'intervento di bonifica e messa in sicurezza di un'area d'emergenza.**

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

1. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:

- in data 15.02.2008 agenti della Polizia Municipale del Comune di Selvazzano Dentro rilevano una evidente fonte di inquinamento nel fossato che corre lungo via Pacinotti, posta nel territorio comunale (di seguito definito come "Fatto A");
- su segnalazione degli agenti, l'ARPAV inviava *in loco* propri tecnici, i quali, con verbale datato 15.02.2008, rilevavano "la presenza di una notevole quantità di idrocarburi" nel fossato fiancheggiante via Pacinotti;
- contestualmente veniva prelevato un campione della sostanza inquinante;
- in data 28.02.2014 l'ARPAV dava avvio agli interventi di bonifica dei luoghi, interventi che proseguiranno sino al 03.03.2014;
- con verbale di sopralluogo dell'ARPAV, in data 28.02.2008 n. 2090/08, veniva accertata la presenza di oli anche nella rete delle acque meteoriche risalendo sino alla via Galvani, in corrispondenza dell'area nella disponibilità della ditta Zancopè S.r.l. (cd. Fatto B);
- in pari data si è proceduto ad ispezionare la rete stradale in prossimità della Ditta stessa e la rete interna aziendale, dove si è constatata notevole giacenza di oli nella fossa disoleatrice e nei pozzetti adiacenti;
- in tale circostanza il titolare della ditta Zancopè S.r.l., signor Enzo Zancopè, riconosceva spontaneamente che l'inquinamento era da attribuirsi ad un incidente accaduto all'interno della sua ditta "agli inizi di febbraio" (ditta che tratta proprio oli minerali e vegetali), sinistro in particolare costituito da "un incidente con ribaltamento di un contenitore (1 m cubo) pieno di olio lubrificante, in prevalenza costituito da olio minerale, durante lo spostamento di tanica a mezzo muletto";
- il signor Zancopè affermava al riguardo che il quantitativo di prodotto sversato corrispondeva approssimativamente a 500 litri;
- in data 29.02.2008 la ditta Zancopè, con missiva indirizzata al Comune di Selvazzano Dentro, alla Provincia di Padova, al Consorzio Polizia Municipale Padova-Ovest e all'ARPAV, sottoscritta dal signor Enzo Zancopè, precisava ulteriormente che "l'inconveniente è da ricondursi, con molta probabilità, ai primi di Febbraio scorso, quando – per il ribaltamento di una cisternetta da un metro cubo di olio minerale in fase di trasporto con un muletto – parte del contenuto (circa 500 litri) si è riversata sulla pavimentazione esterna dell'Azienda";
- il signor Zancopè precisava altresì che "il prodotto è stato prontamente recuperato con idonei aspiratori ma ciò non ha impedito che parte di esso si riversasse nella rete fognaria interna dotata di impianto disoleatore che, tuttavia, non sarebbe stato sufficiente ad evitare totalmente la tracimazione nell'impianto viario pubblico delle acque meteoriche";
- di conseguenza, la ricorrente Zancopè S.r.l. decideva di accollarsi gli oneri relativi alle operazioni di bonifica dei siti inquinati, dapprima contattando ditta di propria fiducia, quindi, stante l'urgenza di intervenire *in loco*, decidendo di usufruire dei servizi dell'ETRA, peraltro già incaricata dal Comune di Selvazzano Dentro;
- in occasione del sopralluogo eseguito in data 28.02.2008 l'ETRA ha verificato come l'intera rete delle acque bianche, per uno sviluppo lineare totale di circa 800 metri, risultasse interessata completamente dalla presenza di idrocarburi;
- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 30 del 12.03.2008, il Comune di Selvazzano Dentro approvava l'intervento di bonifica preventivato dall'ARPAV e disponeva il prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 23.800,00, prevedendo il successivo esercizio di azione di rivalsa nei confronti della ditta Zancopè S.r.l.;
- con determinazione n. 261 del 17.04.2008 veniva previsto l'impegno di spesa a favore dell'ETRA per l'importo di € 32.200,00, con previsione di rivalsa sulla ditta Zancopè S.r.l.;
- con missiva dell'ARPAV in data 20.05.2008, prot. n. 65494 ST.V.a, veniva comunicato al Sindaco del Comune di Selvazzano Dentro, al Consorzio di Polizia Locale Padova Ovest e alla Provincia di Padova che, in esito a quanto rilevato, si desume che lo sversamento di oli minerali avvenuto nei piazzali della ditta Zancopè S.r.l. abbia dapprima interessato la rete delle acque meteoriche della ditta stessa e quindi la pubblica rete stradale delle acque bianche per defluire infine nel fossato di via Pacinotti ove era stato inizialmente osservato. Venivano, altresì, allegati i verbali dei sopralluoghi eseguiti *in loco* nonché i rapporti di prova aventi ad oggetto le analisi chimico-fisiche dei campioni prelevati, sia entro la



proprietà Zancopè sia nei fossati oggetto di inquinamento, con inequivoca corrispondenza tra i campioni oggetto di analisi; - con nota datata 28.05.2008, l'ETRA trasmetteva il conto consuntivo degli interventi eseguiti in via Galvani/via Galilei. L'importo complessivo ammontava ad € 43.954,80 Iva inclusa, ragion per cui il Comune di Selvazzano Dentro, dopo aver liquidato il primo importo di € 32.200,00 come da impegno di spesa, provvedeva ad integrare quest'ultimo dell'ulteriore somma di € 11.754,80, con previsione di rivalsa sulla ditta Zancopè S.r.l. e successiva liquidazione anche di tale ultimo importo in favore dell'ETRA.

2. Con il ricorso iscritto al n. R.G. 1361 del 2012 l'odierno appellante ha proposto gravame innanzi al T.a.r. per il Veneto articolando un unico complesso motivo di gravame e concludendo per:

a) l'annullamento del provvedimento del Comune di Selvazzano Dentro del 25.05.2012, con cui è stato chiesto il rimborso dei costi sostenuti per l'intervento di bonifica e messa in sicurezza d'emergenza per l'inquinamento riscontrato nel fossato di via Pacinotti e della nota di conferma della richiesta di pagamento del 28.06.2012, nonché degli atti presupposti impugnati, in quanto individuanti erroneamente la ditta Zancopè quale soggetto responsabile del danno all'ambiente nonché statuente gli importi richiesti dall'ente territoriale alla ricorrente;

b) l'accertamento che la ditta Zancopè nulla deve pagare per la contaminazione riscontrata il 15.2.2008 nel fossato a lato di via Pacinotti e che ha indebitamente pagato le fatture ETRA afferenti agli interventi di pulizia rete scolo e ripristino ambientale concernenti la rete aziendale e la rete di scolo stradale di via Galvani.

3. Il T.a.r. adito, con la sentenza n. 1082, pubblicata il 26 novembre 2018, ha respinto il ricorso e condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite (€ 3.000,00).

3.1. In particolare, il Collegio di prime cure ha ritenuto che *“ragionevolmente (secondo il criterio del più probabile che non) la responsabilità dell'inquinamento in questione è stata ricondotta dal Comune alla ditta ricorrente ad esito delle indagini complessive svolte e della ricostruzione effettuata dall'ARPAV. Quanto alla richiesta, formulata in via subordinata, di riduzione del rimborso chiesto dal Comune per l'intervento, per l'asserita duplicazione delle voci di costo da parte di ETRA, il Collegio ritiene che sia da respingere, considerato che i costi imputati da ETRA al Comune e alla ditta alla ricorrente sono relativi a interventi e lavori differenti, come emerge dagli atti di causa ( Cfr. consuntivi ETRA per l'intervento sul fossato di Via Pacinotti e sulla rete delle acque bianche di via Galvani, doc 16 e 17 in atti deposito ricorrente)”*.

4. Avverso tale pronuncia è insorta, con appello notificato il 25/05/2019 e depositato il 13/06/2019, la società Zancopè S.r.l. articolando i seguenti motivi:

I) ERROR IN IUDICANDO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 239 (principio del chi inquina paga), 240 comma I, lettere m e t (messa in sicurezza d'emergenza), 242, 244, 250 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Violazione dei principi e della disciplina in materia di responsabilità ambientali e relativi interventi riparatori – Violazione dei principi in materia di onere della prova – Gravi travisamenti ed omissioni degli elementi in fatto presenti in istruttoria – Eccesso di potere per grave contraddittorietà rispetto alle risultanze indiziarie ed istruttorie in atti;

II) ERROR IN IUDICANDO: erronea valutazione di un fatto pacifico in causa in quanto non contestato – Violazione dei principi in materia di onere della prova – Violazione dell'art. 64, comma 2 c.p.a. – Violazione dell'art. 112 c.p.c.;

III) ERROR IN PROCEDENDO - Erronea valutazione dei fatti e della perizia depositata in atti – Errata decisione sulla richiesta di mezzi istruttori;

IV) ERROR IN IUDICANDO - Erronea valutazione delle risultanze documentali in merito alla richiesta di riduzione del rimborso richiesto dal Comune di Selvazzano Dentro alla Zancopè - Difetto di motivazione.

Ha concluso per l'accoglimento del gravame con conseguente annullamento degli atti impugnati e l'accertamento del diritto alla ripetizione delle somme pagate, con interessi e rivalutazione, ed al risarcimento del danno. Formulava anche istanza in via subordinata di accertamento dell'indebito in relazione soltanto ad alcune somme e di CTU con vittoria di spese.

5. In data 26 luglio 2019 il Comune di Selvazzano Dentro si è costituito in giudizio al fine di chiedere la reiezione del ricorso con la successiva produzione di memorie.

6. In prosieguo di giudizio entrambe le parti hanno depositato memorie di replica insistendo per le rispettive conclusioni.

7. Alla pubblica udienza, svoltasi in modalità telematica, del 7 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione. Nel corso della discussione l'appellante si è rimesso alle produzioni difensive ed in particolare alle due memorie depositate evidenziando la notevole distanza tra l'area interessata dalla traccimazione e quella aziendale.

8. L'appello è infondato.

9. Come esposto in narrativa si invoca l'annullamento del provvedimento del Comune di Selvazzano Dentro del 25.05.2012, con cui è stato chiesto il rimborso dei costi sostenuti per l'intervento di bonifica e messa in sicurezza d'emergenza per l'inquinamento riscontrato nel fossato di via Pacinotti e della nota di conferma della richiesta di pagamento del 28.06.2012.

9.1. Con il primo motivo, l'appellante contesta in particolare che il T.a.r. Veneto avrebbe errato nell'interpretare il contenuto dei documenti prodotti in causa e i fatti dedotti dalle parti.

9.1.1. In particolare, la società – che *“è ubicata nella zona industriale di Selvazzano Dentro nella frazione di Caselle in via Galvani 4 ed opera in un capannone di ca. 1000 mq con annessa un'area scoperta di manovra di ca. 950 mq*

pavimentata in cemento” (cfr. appello, pag. 4) – sostiene che:

- fra via Galvani 4 e il Km 0+850 di via Pacinotti non vi sarebbe alcuna “contiguità” giacché la distanza è di oltre 1200 metri, nell’ambito dei quali si snodano due aree artigianali, nonché un vasto tratto di campagna;
- i rilievi asseritamente eseguiti da ARPAV e dai tecnici riguardano due aree non “contigue”;
- ARPAV non ha tracciato presenze oleose dal Km 0+ 850 di via Pacinotti fino all’altezza di via Galvani 2, avendo effettuato una “risalita” (peraltro senza prelievo di campioni, né evidenze alcune) solo dalla rotatoria di via Galilei verso nord fino a via Galvani 2. Ma dalla “rotatoria” verso sud e fino al Km 0+850 di via Pacinotti vi sono almeno altri 850 metri, lungo i quali ARPAV non ha svolto alcuna verifica, benché il tratto inquinato del fossato di cui al fatto B fosse stato appurato solo per 200 mt, cosicché vi sono almeno 600 metri di distanza fra il punto di accertamento del “Fatto A” (Km 0+850 di via Pacinotti) e quello di inizio delle verifiche di cui al “fatto B” (rotatoria di via Galilei);
- le ritenute “comunanze” negli esiti dei campionamenti dei diversi luoghi non hanno alcun significato probatorio, giacché tutti gli idrocarburi sono caratterizzati da una catena lunga a livello chimico per cui non v’è alcuna evidenza che l’olio asportato dalla condotta acque bianche fosse di identica fattura rispetto a quello riscontrato nel fossato;
- l’unica evidenza realmente disponibile (il colore del liquido depositatosi) mette semmai in luce una diversità di colore e quindi una diversità di liquidi, visto che le acque superficiali del fossato di via Pacinotti presentavano un colore completamente diverso (miscela torbida di colore brunastro) rispetto a quello riscontrato sia nella fossa disoleatrice, sia nel pozzetto aziendale e sia nel tombino comunale (miscela opalescente di colore giallastro);
- le concentrazioni di idrocarburi rinvenute nella disoleatrice di via Galvani 4 (fatto B), risultavano nettamente inferiori (80,00 mg/l) rispetto a quelle riscontrate (fatto A) nel fossato di via Pacinotti (120,00 mg/l), il che conferma che si è trattato di due eventi completamente scollegati e che l’episodio d’inquinamento del fossato di via Pacinotti è dipeso, in realtà, da un fenomeno d’inquinamento diretto da oli minerali;
- il T.a.r. non avrebbe rilevato la contraddittorietà fra le sbrigative considerazioni che ARPAV svolge il 30 maggio 2008 rispetto ai puntuali rilievi verbalizzati dai tecnici dello stesso Ente *in situ*, il giorno 15 febbraio 2008, che rilevavano come nulla vi fosse oltre ai duecento metri inquinati, il che deve condurre ad escludere una qualsiasi continuità di presenze inquinanti lungo il percorso di “risalita” verso la presunta fonte;
- le quantità “inquinanti” rintracciate presso la ditta Zancopè erano di “modesta” entità (cfr. verbale dei vigili), il che impedisce di supporre che dette piccole quantità potessero non essere state assorbite o trattenute di lì a breve nelle condotte e nei terreni del fossato;
- gli eventi di cui al fatto A e di cui al fatto B sono tra di loro scollegati e tra il 15 e il 28 febbraio 2008 si è verificato un nuovo evento che ha determinato l’inquinamento del fossato *a latere* di via Pacinotti, difettando così ogni responsabilità dell’odierna appellante per il fatto A;
- quanto al fatto B, le condizioni della rete fognaria comunale erano tali (e lo sono tutt’oggi) che bastava una pioggia abbondante per determinare l’allagamento dell’intera area, soprattutto in un punto, come quello di via Galvani 4, pressoché a ridosso del tratto terminale di una condotta cieca, che impediva da un lato lo scolo stesso delle precipitazioni. Questa è – con ogni probabilità – la causa dell’inquinamento riscontrato il 28 febbraio 2008.

9.1.2. I rilievi di parte appellante, pur nella loro complessità, non possono essere condivisi, in quanto dagli atti di causa emerge che vi è esatta continuità tra le due strade e che le sostanze riscontrate in via Pacinotti e presso la struttura produttiva dell’appellante sono risultate del tutto simili all’esito delle analisi effettuate.

Gli elementi offerti dall’Amministrazione depongono in tal senso dovendosi, in primo luogo, rilevare, per quanto riguarda il collegamento viario, che dal verbale ARPAV del 28.02.2008 (doc. 7 di primo grado prodotto da parte ricorrente) risulta che “*A seguito di accertamenti svolti in sede locale dal 15/2/08 per presenza di idrocarburi su fossato laterale v. Pacinotti, lato sx, si rilevava la presenza di oli anche nella rete delle acque meteoriche risalendo sino alla via Galvani, in corrispondenza della ditta Zancopè srl. In data odierna si è proceduto ad ispezionare la rete stradale in prossimità della Ditta stessa e la rete interna aziendale, dove si è constatata notevole giacenza di oli nella fossa disoleatrice e nei pozzetti adiacenti, procedendo ai prelievi fiscali ...*”. Il mancato espletamento di attività di controllo presso l’azienda è stato determinato dalla mancanza di pozzetti di ispezione come risulta dall’annotazione di servizio del Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest del 18.03.2009 (doc. 8 di primo grado di parte ricorrente) così rendendosi necessaria la seconda ispezione del 28 febbraio 2008. In questa si legge, infatti, quanto segue: “*in data 28.02.2008 durante l’espletamento delle procedure di bonifica del predetto fossato, unitamente al personale del dipartimento provinciale ARPAV ... abbiamo eseguito una ispezione in corrispondenza dei pozzetti stradali della rete delle acque meteoriche di via Galvani, composta da due condutture a servizio una dei numeri pari e l’altra dei numeri dispari, riscontrando che all’interno della condotta di servizio ai civici pari vi era la presenza di idrocarburi. Nello specifico, la presenza di detti idrocarburi era evidente nel pozzetto stradale sito all’altezza del civico n. 4 ove ha sede operativa l’Azienda Zancopè srl*”. Per quanto riguarda la similarità tra le sostanze rinvenute in via Pacinotti e quelle riscontrate presso l’azienda appellante essa trova conferma negli esiti delle analisi chimico-fisiche svolte in laboratorio (“*il profilo gascromatografico risulta simile a quello dei campioni ...*”) (doc. 2 Comune di Selvazzano Dentro di primo grado).

Non va infine trascurato che la stessa ditta ha ammesso la propria colpevolezza come risulta dal verbale del 28.02.2008 (doc. 7 di primo grado di parte ricorrente) ed in relazione ad una quantità di oli descritta non di modesta entità, come



adduce l'appellante, come "notevole" sia "nella fossa disoleatrice" sia "nei pozzetti adiacenti".

Ed infatti nel preventivo di spesa dell'ETRA datato 28.02.2008 (cfr doc. 9 di controparte di primo grado) si legge che "la rete delle acque bianche di via Luigi Galvani, dal punto in corrispondenza del civico 2 e fino allo sbocco nel fossato di scolo laterale della SP13 – Pelosa, nei pressi della rotonda con Via Galileo Galilei, per un totale di circa 800 metri di sviluppo lineare, risulta interessata completamente dalla presenza di idrocarburi".

9.2. Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che un dato pacifico tra le parti, in quanto asseritamente mai contestato, sarebbe rappresentato dalla quantità di olio lubrificante contenuta nel contenitore rovesciato accidentalmente ad inizio febbraio: ossia 500 litri di olio minerale. Secondo la società mai il Comune avrebbe contestato, nemmeno in giudizio, tale dato: con la conseguenza che l'aver messo in dubbio, da parte del Giudice di prime cure, la suddetta quantità integrerebbe un'erronea valutazione di un fatto pacifico tra le parti.

Il motivo è infondato, in quanto risulta dagli atti di causa che detto elemento fattuale è stato precisamente contestato dalla difesa del Comune nel corso del giudizio di prime cure e segnatamente

in sede di costituzione con la memoria del 3 ottobre 2014. A fronte di quanto infatti evidenziato da parte ricorrente in ordine al fatto che sarebbero fuoriusciti non più di 500 litri di olio, la gran parte dei quali confluiti nella fossa disoleatrice, si osserva infatti che "il quantitativo di idrocarburi fuoriuscito dalla proprietà Zancopè e confluito nei fossati circostanti è stato piuttosto consistente, a tal punto da inquinare lunghi tratti dei canali di scarico e dei fossati cittadini". Si richiamano altresì le risultanze del verbale di sopralluogo redatto in data 15 febbraio 2008 dai tecnici ARPAV e del preventivo di spesa dell'ETRA datato 28 febbraio 2008 ove si legge che "la rete delle acque bianche di via Luigi Galvani, dal punto in corrispondenza del civico 2 e fino allo sbocco nel fossato di scolo laterale della SP 13 - Pelosa, nei pressi della rotonda con Via Galileo Galilei, per un totale di circa 800 metri di sviluppo lineare, risulta interessata completamente dalla presenza di idrocarburi".

9.3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta il rigetto della istanza istruttoria formulata in primo grado, al fine di disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio atta ad accertare le cause della contaminazione sia della rete di scolo di via Galvani sia del fossato laterale di via Pacinotti. Sostiene, altresì, che il valore indiziario della perizia di parte depositata in primo grado avrebbe dovuto indurre il Collegio a disporre l'assunzione del mezzo istruttorio richiesto.

Anche tale motivo è privo di fondamento, atteso che, come evidenziato al capo che precede (9.3.1.), gli elementi documentali acquisiti al giudizio erano sufficientemente eloquenti non palesandosi così alcuna esigenza istruttoria, fermo restando che tale contestazione non è in grado *ex se* di inficiare la sentenza impugnata.

9.4. Privo di fondamento è anche il quarto motivo, col quale l'appellante sostiene che la sua richiesta di riduzione dell'ammontare dovuto al Comune per le operazioni di bonifica, in relazione a servizi già pagati con le fatture ETRA, sia stata rigettata dal giudice di primo grado senza specificarne le ragioni. La sentenza impugnata reca il seguente preciso passaggio motivazionale dedicato a tale profilo della vicenda: "il Collegio ritiene che sia da respingere, considerato che i costi imputati da ETRA al Comune e alla ditta ricorrente sono relativi a interventi e lavori differenti, come emerge dagli atti di causa (cfr consuntivi ETRA per l'intervento sul fossato di Via Pacinotti e sulla rete delle acque bianche di via Galvani, doc. 16 e 17 in atti depositato ricorrente)".

Secondo l'appellante tale motivazione sarebbe insufficiente, rimarcando la lievitazione dei costi alla luce dei preventivi "formulati da ETRA il 28 febbraio 2008 al Comune di Selvazzano Dentro (doc. 4 e 9) e quello inviato per i medesimi interventi a Zancopè il giorno successivo (doc. 14)". Sottolinea poi l'appellante che numerose voci sono ascrivibili a competenze ordinarie del Comune e di Etra e non già esclusivamente alle esigenze riparatorie addebitabili al presunto responsabile, erroneamente individuato. Deduce infine che "le richieste del Comune di Selvazzano Dentro inviate con le missive 25 maggio 2012 prot. n. 17159 (doc. n. 31) e 28 giugno 2012 prot. n. 21221 (doc. n. 33) erano già ricomprese nei servizi pagati dalla ricorrente con le fatture ETRA di cui al doc. n. 27 A-B, di talché esse non erano dovute al resistente"

9.4.1. Orbene, occorre *in primis* rilevare che il complesso quadro censorio che presenta il motivo d'appello in esame non corrisponde a quello di cui al ricorso di prime cure dovendosi pertanto reputare inammissibili, a' sensi dell'art. 104 c.p.a., le censure articolate per la prima volta in questa sede di giudizio.

9.4.2. Residua quanto da ultimo riportato in ordine al confronto tra i documenti 31 e 33, da un lato, e 27 A-B dall'altro. Per quanto riguarda i primi, non recano una precisa descrizione degli interventi effettuati ma secondo le stesse prospettazioni dell'appellante, consisterebbero in: servizio *canal jet*, noleggio cisterna scarrabile, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi, analisi chimico-fisica, presidio ambientale precauzionale, analisi acque, predisposizione documentazione. I costi invece addebitati da ETRA al Comune riguardano quelli relativi alle seguenti operazioni: "Intervento di messa in sicurezza di emergenza con rimozione della sostanza contaminante della rete delle acque bianche di via Luigi Galvani e presso lo scolo laterale della S.P. 13- Pelosa in località Caselle di Selvazzano". Ne deriva l'infondatezza del rilievo stante la diversità delle descritte prestazioni.

10. Tanto premesso, l'appello deve essere respinto, non residuando, per le ragioni anzidette, alcuna esigenza istruttoria tale da richiedere un approfondimento istruttorio.

11. Le spese di grado, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.

*(Omissis)*